

# COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA Provincia di Pesaro e Urbino

**COPIA** 

# **DELIBERAZIONE N. 11**

in data: 12-04-2022

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di aprile alle ore 21:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

# All'appello risultano:

PAGANELLI DONATELLA	P	DIONIGI ROBERTO	P
NARDINI FRANCESCO	P	FEDRIGHELLI FRANCESCA	P
SEVERINI ANNA MARIA	P	MEI GIANCARLO	P
GASPARI NICOLAS	P	CAPPELLINI GIOVANNI	P
BUSETTO LUISA	P	BATTAZZA TONINA	A
VALENTINI MICHELA	P		

TOTALE PRESENTI: 10 TOTALE ASSENTI: 1

Risultano assenti giustificati i Consiglieri

Partecipa il Segretario Comunale Sig.TINTI PAOLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza la Sig.ra PAGANELLI DONATELLA in qualità di PRESIDENTE e, previa nomina degli scrutatori Sigg.:

VALENTINI MICHELA FEDRIGHELLI FRANCESCA CAPPELLINI GIOVANNI

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE – AREA CONTABILE

**Vista** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **è abolita**, ad eccezione delle disposizionirelative alla tassa sui rifiuti (TARI), <u>e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinatadalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;</u>

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati: «748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. 749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibitaad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non sianoin ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0.76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura

applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effettidi cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

### Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.";

**Richiamato** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;

**Vista** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai competenti responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

#### **PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo delpresente provvedimento;
- 2) di confermare e approvare per l'anno 2022 le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nelle misure di cui al prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI		
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,60	
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	5,50	
3	Altri immobili abitativi. Si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e sulle pertinenze delle abitazioni (C/2, C/6 e C/7)	9,60	
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	7,60	
5	Immobili cat.D5 e Fotovoltaici a terra	9,60	
6	Aree fabbricabili	9,60	
7	Immobili ERAP	7,60	
8	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00	
9	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,00	

3) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:

per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la qualecontinua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica:

la predetta detrazione si applica anche:

- a. alle unità immobiliari appartenenti agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (ERAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'ERAP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- all'unità immobiliare appartenente alle categorie catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 4) di precisare che per quanto indicato al punto 4 della tabella sopra riportata, ai fine di agevolare l'attività di verifica dell'ufficio, si richiede l'invio della copia del contatto di locazione al Comune di Montecalvo in Foglia e del "Mod. F24 versamenti con elementi identificativi" dell'imposta di registro sia in caso di risoluzione anticipata del contratto rispetto alla scadenza inizialmente indicata, sia in caso di rinnovo del contratto per periodi ulteriori rispetto sempre alla scadenza inizialmente indicata;
- 5) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1° gennaio 2022 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 6);
- 6) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Il Sindaco - Presidente dà lettura della proposta di deliberazione

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 – bis del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Udita la discussione, come da registrazione della seduta, allegata al presente atto;

Con votazione resa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito:

Astenuti	n.	0
Presenti e votanti	n.	10
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	0

### DELIBERA

- DI APPROVARE all'unanimità la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Inoltre, stante l'urgenza, con la seguente separata votazione, resa per alzata di mano:

Astenuti	n.	0
Presenti e votanti	n.	10
Voti favorevoli	n.	10
Voti contrari	n.	0

## DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267.



# COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA Provincia di Pesaro e Urbino

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 – bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Montecalvo in Foglia, lì 29-03-2022

Il Responsabile del servizio

F.to TOMASSINI MATTIA

PARERE: Favorevole in ordine alla PARERE CONTABILE

Montecalvo in Foglia, lì 29-03-2022

Il Responsabile del servizio finanziario F.to TOMASSINI MATTIA Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

## IL PRESIDENTE F.to PAGANELLI DONATELLA

## IL SEGRETARIO COMUNALE F.to TINTI PAOLO

Prot. N. Li 15-04-22

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li 15-04-22

F.to TINTI PAOLO

E' copia conforme all'originale.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dalla Residenza comunale, li

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

## ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 15-04-22 al 30-04-22, Reg. n. 190, come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 12-04-2022;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li

TINTI PAOLO